

Bozza Veneto (15 maggio 2019) testo che recepisce osservazioni Ministeri	Bozza Veneto Proposte della regione non accettate dai Ministeri o richieste di riformulazione
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.	Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
Considerato che: - l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"; - l'art. 114 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; - l'art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione; - l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica; - l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono	

consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre:

- l'art. 3 della Costituzione, che afferma:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Visti:

- la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto» e pubbl. nel B.U.R. Veneto 24 giugno 2014, n. 62;
- la sentenza della Corte costituzionale 29 aprile - 25 giugno 2015, n. 118, pubbl. nella Gazz. uff. - 1^a s.s. - 1 luglio 2015, n. 26;
- l'esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della l. reg. Veneto n. 15/2014;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale è stata prevista l'istituzione della «Consulta del Veneto per l'autonomia», ed alla quale è stata data attuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e 27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: «Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia ...» e «Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ...»;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, e 15 novembre 2017, n. 186, di costituzione della «Delegazione trattante», composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia;
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di legge statale n. 43, già varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n. 35, e recante «Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Veneto, in

attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»;

- la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato «... per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale», nell'interesse della regione Veneto;

- la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l'avvio del negoziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;

- la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione per il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l'avvio del negoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione Veneto anche per le vie brevi;

- che in data 1° dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, è stata formalmente instaurata la trattativa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- che a seguito della trattativa, in data 28 febbraio 2018, è stato sottoscritto, tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione

Veneto, l'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma della Costituzione; - che a seguito della formazione e della nomina del nuovo Governo, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Erika Stefani, il 12 giugno 2018 ha incontrato la delegazione trattante del Veneto, presieduta dal Presidente Luca Zaia; - che nell'incontro del 12 giugno 2018 è stata formalmente sancita la riapertura del negoziato tra lo Stato e la Regione Veneto ai fini di conseguire l'Intesa fra lo Stato e la Regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'intesa. 1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile. 2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione Veneto e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.	Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'intesa.
Art. 2 - Materie. 1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie: 1) organizzazione della giustizia di pace,	Art. 2 - Materie.

limitatamente all'individuazione dei circondari; 2) norme generali sull'istruzione; 3) istruzione; 4) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 5) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della regione; 6) commercio con l'estero; 7) tutela e sicurezza del lavoro 8) professioni; 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 10) tutela della salute; 11) alimentazione; 12) ordinamento sportivo; 13) protezione civile; 14) governo del territorio; 15) porti e aeroporti civili; 16) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione; 17) ordinamento della comunicazione; 18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; 19) previdenza complementare e integrativa; 20) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.	
Art. 3 - Commissione paritetica. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, è istituita, senza oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica Stato Regione Veneto, di seguito commissione paritetica, composta da nove rappresentanti designati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui 3 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministeri	Art. 3 - Commissione paritetica.

competenti, e nove rappresentanti designati dalla Giunta della Regione Veneto. 2. La commissione paritetica, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, determina, avvalendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni statali coinvolte, le risorse finanziarie, umane e strumentali e le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II. 3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente sugli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per l'esercizio delle predette funzioni.	
Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite. 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali determinati dalla commissione paritetica. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica. Sono altresì ridimensionate, in rapporto ai compiti residui, le amministrazioni statali centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite. 2. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,	Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite.

i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa la Regione Veneto può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative, a essa attribuite, ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione Veneto garantisce agli enti locali le risorse necessarie. 4. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato. 5. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano all'atto della adozione dei decreti di cui al comma 1.	
Art. 5 - Risorse finanziarie. (parere favorevole della regione con richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie	Art. 5 - Risorse finanziarie.

all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II, trasferite o assegnate ai sensi della presente intesa, sono determinate dalla commissione paritetica, in termini di:

a) spesa destinata a carattere permanente, a legislazione vigente, dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate;

b) fabbisogni standard, che dovranno essere determinati per ogni singola materia, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno degli specifici decreti di cui all'art. 4, comma 1, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni; decorsi tre anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse. Per il settore sanitario restano fermi i fabbisogni individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

2. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della commissione paritetica, in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato all'art. 119, quarto comma, della Costituzione, dall'utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:

a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi

a) spesa effettuata dallo Stato o da altre Amministrazioni nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; tale criterio opera fino alla definizione della spesa in base ai criteri di cui alla lettera b) del presente comma; la spesa è determinata con riferimento agli stanziamenti definitivi desumibili dagli impegni o dai pagamenti. Nel caso in cui la spesa non sia stata oggetto di riparto e destinazione, la Commissione determina i criteri per l'attribuzione della spesa alla Regione, in base alla quota regionale sul totale nazionale relativa alla funzione trasferita.

Per il settore sanitario restano fermi i costi e i fabbisogni standard individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario regionale. In caso di mancata applicazione del criterio dei costi e fabbisogni standard le risorse sono assegnate secondo il criterio della quota capitaria

erariali;

b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

3. L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata di cui al comma 2 è di competenza della Regione, nei limiti dei decimi di compartecipazione e della riserva di aliquota riconosciute alla Regione.

4. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, individuano altresì la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Entro due anni dalla data individuata al comma 4 la commissione paritetica verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei maggiori oneri, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.

6. I fabbisogni standard di cui al comma 1 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un apposito comitato Stato-regioni che il Governo si impegna a istituire e che opera in raccordo con organismi già esistenti nella medesima materia.

7. Dall'attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato rispetto alle risorse a carattere permanente iscritte sul bilancio a legislazione vigente riferibili alla Regione Veneto.

8. Qualora, a seguito dell'attuazione della presente Intesa e della determinazione delle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle forme e delle condizioni di autonomia trasferite alla Regione Veneto, dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, i

La Regione non condivide la formulazione contenente l'inciso: "e per il bilancio dello Stato rispetto alle risorse a carattere permanente iscritte sul bilancio a legislazione vigente riferibili alla Regione Veneto".

La Regione non condivide la formulazione del comma 8.

relativi provvedimenti attuativi sono emanati nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con priorità per la quantificazione e riduzione della spesa statale nelle materie relative alle funzioni trasferite, tenuto conto del valore medio nazionale pro capite per l'esercizio delle stesse, ovvero dei fabbisogni standard. 9. I Ministeri competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, nelle more dell'individuazione dei fabbisogni standard, avviano un percorso di razionalizzazione della spesa ai fini del finanziamento delle funzioni di loro competenza.	
Art. 6 – Investimenti. 1. Lo Stato e la Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.	Art. 6 – Investimenti.
Art. 7 - Clausola di salvaguardia. 1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni, delle aliquote riservate o dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura superiore ad un prefissato valore soglia, da stabilire in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono prevedere anche la corrispondente revisione delle predette poste.	Art. 7 - Clausola di salvaguardia.

Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. 1. Le norme statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Veneto a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone altresì la decorrenza. 3. In osservanza del principio di leale collaborazione le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.	Art. 8 – Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale.
Art. 9 - Verifiche e monitoraggio. 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e l'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite della commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull'esercizio delle competenze attribuite nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività.	Art. 9 – Verifiche e monitoraggio.
TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO	TITOLO II COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO
Art. 10 - Organizzazione della Giustizia di Pace. (parere favorevole con la condizione indicata nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Veneto, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla	Art. 10 – Organizzazione della Giustizia di Pace.

distribuzione degli uffici dei giudici di Pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla assunzione dei relativi oneri economici e finanziari. Le competenze di cui al presente comma sono esercitate d'intesa con il Ministro della giustizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 110 della Costituzione. 2. Le competenze di cui al comma 1 non comprendono quelle relative alle piante organiche degli uffici dei giudici di Pace, al personale di magistratura, al personale amministrativo dirigenziale nonché quelle riguardanti i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari."	<i>La Regione chiede lo stralcio da: " Le competenze " fino alla fine del comma 2.</i>
Art. 11 - Competenze in materia di Istruzione. (parere favorevole della regione) 1. È attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale; b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;	Art. 11 - Competenze in materia di Istruzione.

- c) alla disciplina della programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- d) alla disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
- f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- g) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
- i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto

socio economico regionale, fatta salva l'autonomia dei CPIA; m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali; n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati; o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio; p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.	
Art. 12 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale e delle istituzioni scolastiche regionali. (parere favorevole della regione con la richiesta di modifica indicate nella colonna DX) 1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni correlate alle competenze di cui all'articolo 11, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatica, sono trasferite alla Regione Veneto le competenze, le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale. 2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1	Art. 12 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale e delle istituzioni scolastiche regionali.

transita nei ruoli regionali, fatta salva la facoltà di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, il personale di cui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

4. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5. Sono trasferiti altresì alla Regione del Veneto i dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito con legge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale e fermo l'obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

6. È trasferita alla Regione Veneto la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d'Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l'appartenenza ai ruoli statali.

7. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d'intesa con la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.

9. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato procede al trasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

10. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo

indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto al momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15.

11. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi.

12. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e Ricerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

13. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Veneto nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.

14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto, garantendo un

14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto, e di un sistema di

sistema di reclutamento uniforme secondo quanto previsto a livello nazionale. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali. 15. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. 16. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi. 17. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale. 18. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Veneto, e di periodica rideterminazione, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.	reclutamento in grado di mantenere uniformità con il sistema nazionale. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
---	---

Art. 13 - Edilizia scolastica. (parere favorevole con la condizione indicata nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa con riferimento: a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale; b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.	Art. 13 - Edilizia scolastica. a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, nel quale confluiscano le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
Art. 14 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione la potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato e delle esigenze a carattere nazionale o sovregionale. 2. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla presente intesa. 3. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, a	Art. 14 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 1. E' attribuita alla Regione Veneto potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela espressamente stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato e dei principi fondamentali in materia. La Regione può altresì emanare disposizioni più restrittive. 3. La Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale.

esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p) della Costituzione. 4. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme statali sul procedimento amministrativo attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 5. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme statali sul procedimento amministrativo attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.	6. Sono confermate le funzioni già assegnate dall'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018. 7. E' attribuita alla Regione del Veneto la disciplina in materia di assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente anche con riferimento all'attribuzione di funzioni di controllo nonché la potestà legislativa e le funzioni amministrative con riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.
Art. 15 – Attribuzione di funzioni comunali e provinciali in materia di tutela ambientale. (proposta provvisoria del Ministero)	Art. 15 - Attribuzione di funzioni comunali e provinciali in materia di tutela ambientale.

Ambiente)

(parere favorevole della regione)

1. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" sono altresì attribuite alla Regione le seguenti funzioni amministrative provinciali e comunali, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 3:

a) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. 152 del 2006);

b) parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

c) autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

d) controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

e) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

f) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

g) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

h) individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma I, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

i) controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);

l) ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e incenerimento dei rifiuti (art. 23 7-duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

m) parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

n) emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

o) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

p) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

q) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

r) controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

s) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio

2001, n. 36). 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4.	
Art. 16 –Potere di iniziativa. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX) 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale. 2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria. 3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.	Art. 16 – Potere di iniziativa. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e decorsi ulteriori 60 giorni senza l'approvazione dell'atto da parte dello Stato, la Regione può adottare i regolamenti e gli atti amministrativi generali di cui al comma 1. 5. In caso di successivo intervento statale, la disciplina sopravvenuta sostituisce quella regionale adottata ai sensi del comma 4, fatti salvi gli effetti già prodottisi. 6. Sugli schemi di atti statali da adottarsi ai sensi del comma 5 è acquisito il parere della Regione, anche ai fini di garantire il coordinamento tra le due discipline statale e regionale.

**Art. 17 – Rifiuti. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente)
(parere contrario della regione)**

1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14:

a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione post-operativa, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi gli impianti di incenerimento con recupero energetico (operazione R1 di cui all'Allegato C, alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva n. 98/2008, come modificata dalla direttiva n. 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di

Art. 17 – Rifiuti.

1. Sono attribuite alla Regione Veneto le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14:

a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi gli impianti di termovalorizzazione (R1- di cui all'Allegato C) alla parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006), presenti nel territorio regionale, dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri di vicinanza tra luogo di produzione ed impianto di smaltimento (principio di prossimità) nonché di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva 98/2008, come modificata dalla direttiva 851/2018, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di

recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la disciplina – previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ferme restando le responsabilità in capo al produttore previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art.

recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed eR9 dell'Allegato C alla Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la disciplina – previo parere non vincolante dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere dell'ARPA regionale, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, fermo restando in capo al produttore la determinazione della qualifica di sottoprodotto, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con

184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) disciplina della messa in sicurezza dei rifiuti delle discariche che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo tale da garantire l'isolamento della sorgente attiva di contaminazione, ferma restando l'inderogabilità della normativa in materia di bonifiche.

carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

l) la determinazione dei combustibili derivanti dai rifiuti definiti end of waste, che implementino quelli già individuati dall'Allegato X alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006;

m) la definizione di linee guida sui contenuti delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per

2. Nei casi in cui è prevista la clausola di cedevolezza, sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni previste dal comma precedente.	l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti; p) l'individuazione dei contenuti tecnici da inserire nei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. q) la individuazione, previo parere dell'ARPA regionale, di specifiche tipologie di rifiuti che cessino di essere tali caso per caso da definirsi nell'atto autorizzativo e di criteri specifici da rispettare affinché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione, limitatamente alla definizione dei criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3. Alla Regione del Veneto è attribuita la potestà legislativa nonché le funzioni amministrative in materia di danno ambientale di cui alla parte VI, Titolo II e III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno
--	--

	ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l'azione civile anche in sede penale, ferme restando le funzioni già assegnate con la tabella A, punto 1, dell'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018, che si confermano.
Art. 18 – Bonifiche. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere contrario della Regione) 1. Alla Regione sono attribuite le seguenti funzioni amministrative: a) la proposta di stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del d.lgs. n. 152/2006, nonché la proposta di stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246, comma 3 del d.lgs. 152/2006; b) proposta della Regione allo Stato di ripartizione delle risorse destinate ai SIN nel territorio regionale nonché proposta di individuazione, perimetrazione e riperimetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle stesse; c) proposta di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero; d) realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile.	Art. 18 – Bonifiche. 1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione Veneto la potestà normativa e amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14, con riferimento alle seguenti funzioni: a) la stipula di accordi di programma con i proprietari di aree contaminate o soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica ambientale e di riconversione industriale e sviluppo economico nei siti di interesse nazionale, di cui all'art. 252 – bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la stipula di accordi di programma di cui all'art. 246 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; b) proposta della Regione allo Stato di individuazione, perimetrazione e riperimetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle risorse statali e di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei SIN presenti sul territorio regionale anche attraverso accordi con il Ministero; c) le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riguardanti l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale, tra cui le procedure tecnico-amministrative relative all'approvazione del piano di

	caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, la realizzazione degli interventi nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e l'autorizzazione provvisoria in caso di urgenza; d) la definizione del piano di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei SIN (art. 239, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006); e) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, con riferimento ai SIN; f) il potere di transazione per i SIN di cui all'art. 306 bis del D. Lgs. n. 152/2006; g) la disciplina delle procedure semplificate di cui all'art. 249 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; h) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006; i) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006; l) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Art. 19 - Difesa del suolo. (proposta provvisoria del Ministero Ambiente) (parere contrario delle regioni)	Art. 19 - Difesa del suolo.

1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti le componenti di esclusivo interesse della singola Regione ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto.	1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa e le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo relativamente a: a) disciplina degli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico, anche attraverso la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la prevenzione del rischio sismico nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento, miglioramento sismico, riparazione o intervento e verifica sismica; b) programmazione e controllo degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, da attuarsi mediante appositi accordi di programma sottoscritti dalla Regione del Veneto e dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale, con possibilità di attribuire al Presidente della Regione i poteri di commissario straordinario con le prerogative di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tal fine lo stesso è autorizzato a chiedere l'apertura delle relative contabilità speciali presso la Banca d'Italia; c) indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni. 2. Sono attribuite alla Regione del Veneto le risorse economiche per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici.
	Art. ... - Valutazione di impatto ambientale. 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa relativa alla sottoposizione dei piani e progetti a VIA e VAS per le opere ubicate o che possono avere impatto nel territorio regionale, con particolare riferimento a:

	a) le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, come da Tabella VIA allegata, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate nel territorio della Regione o di sua esclusiva competenza, nonché per quanto riguarda le opere strategiche nel proprio territorio, applicando il procedimento di VIA relativo alle opere di sua esclusiva competenza; b) le modalità procedurali finalizzate al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale e al rilascio di provvedimenti di autorizzazione unica; c) disciplinare ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, anche attraverso il ricorso a metodi semi-quantitativi, e per ulteriori contenuti dello studio di impatto ambientale; d) l'attività istruttoria di Verifica di Ottemperanza del progetto definito di VIA Legge Obiettivo, del progetto preliminare approvato e delle eventuali prescrizioni dettate in approvazione dello stesso; e) l'attività istruttoria di valutazione di una o più Varianti apportate ad un progetto definitivo/esecutivo di VIA Legge Obiettivo; f) l'attività di verifica dei progetti relativi ad infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (VIA Legge Obiettivo); g) l'attività istruttoria di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate da un provvedimento di VIA o da un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA; h) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto.
	Art. ... – Localizzazione degli impianti di incenerimento.

	1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.
Art. 22 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea. (parere favorevole della regione) 1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, come definita dalle leggi statali, sono attribuite alla Regione Veneto, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, competenze legislative e amministrative in merito a: a) rapporti della Regione con enti territoriali interni a stati esteri; b) rapporti della Regione con gli uffici di organizzazioni internazionali (aventi sede nel Veneto), al fine dello sviluppo e del consolidamento di progetti e programmi di rilevanza internazionale promossi dalle Università e dalle imprese venete; c) rapporti della Regione con le comunità dei veneti all'estero, al fine di promuovere e sostenere iniziative in campo economico e culturale; d) iniziative della Regione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'area adriatico – ionica e mediterranea; e) stipula di intese della regione con enti territoriali confinanti di stati esteri, in attuazione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948; 2. In materia di rapporti della Regione con	Art. 22 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

l'Unione Europea, al fine di rafforzare la partecipazione della Regione Veneto alle fasi ascendente e discendente, fermi restando le procedure ed i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti: a) l'attivazione di forme di consultazione specifica della Regione, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata; b) il coinvolgimento della Regione Veneto nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente.	
Art. 24 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione. (parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di servizi per il lavoro, politiche attive del lavoro e incentivi all'assunzione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento: a) al rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e in riferimento al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, da attivare con le risorse già disponibili; b) alla disciplina degli strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in difficoltà occupazionale, attraverso l'attribuzione delle risorse adeguate disponibili e di quelle che potranno essere attribuite, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale.	Art. 24 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione. a) al rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n.3 e in riferimento al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015 legge 19 giugno 2015, n. 78, attraverso l'attribuzione di risorse adeguate, individuate sulla base dei fabbisogni regionali anche con riferimento ai migliori standard europei; b) alla disciplina delle modalità di erogazione delle prestazioni essenziali (LEP), fermo restando il rispetto del contenuto essenziale delle stesse; la disciplina statale previgente di dettaglio si applica fino all'entrata in vigore della disciplina organica regionale, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale; c) alla disciplina, nell'ambito di specifiche

	intese con lo Stato oltre che nel rispetto dei principi della legislazione statale, di servizi aggiuntivi e integrativi sul territorio regionale, che tengano conto delle specificità del mercato del lavoro locale, anche individuando LEP integrativi regionali; d) alla disciplina degli strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in difficoltà occupazionale, attraverso l'attribuzione delle risorse adeguate disponibili e di quelle che potranno essere attribuite, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Art. 25 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive. (parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX) 1. Alla Regione Veneto sono attribuite, sulla base dei principi della legislazione statale, le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento al fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, alimentato dai versamenti delle aziende e dei lavoratori aderenti. 2. Al fondo si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.Lgs. n. 148/2015, al fine di erogare misure di copertura per le aziende che non godono degli ammortizzatori ordinari e di finanziare percorsi formativi per i lavoratori, nel rispetto e dentro i limiti di quanto previsto dalla legislazione statale vigente.	Art. 25 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive. aziende e dei lavoratori aderenti nonché l'esercizio delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali, sulla base di intese con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto sul reddito di cittadinanza.
Art. 26 – Professioni. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione del Veneto sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a rafforzare il proprio ruolo in relazione alle	Art. 26 – Professioni.

professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove purché riguardino competenze strettamente ed esclusivamente connesse alle caratteristiche specifiche regionali. 2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come individuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente locale ed un collegamento con il territorio regionale.	
Art. 27 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. (parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX) 1. Sono attribuite alla Regione Veneto le competenze legislative, in materia di “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi” e le relative funzioni amministrative, con riferimento: a) alla programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in raccordo con il Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204; b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi per l'innovazione tecnologica e non, di rilevanza regionale, che abbiano il carattere della complementarietà con gli interventi previsti nel Programma Nazionale per la Ricerca; c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale; d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa sul territorio regionale.	Art. 27 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

2. Sono altresì attribuite le funzioni amministrative con riferimento:

- a) alla promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito regionale;
- b) alla promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;
- c) alla promozione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati da fondi strutturali;
- d) alla cooperazione scientifica regionale ed extraregionale in materia di ricerca;
- e) alla promozione della cultura scientifica, in accordo con le attribuzioni previste in capo al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6;
- f) all'incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
- g) all'ausilio allo Stato nella cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico tecnologica;
- h) al fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 22.06.2012 n. 83;
- i) ai contributi tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 del D.L. 22.06.2012 n. 83.

3. **(proposta MISE)** Al fine di rafforzare la partecipazione della Regione alla programmazione degli interventi e di individuare modalità di gestione adeguate al contesto del territorio, con riferimento agli strumenti statali a favore dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e *grow up*, della ricerca,

l) all'indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale in raccordo con le linee strategiche dettate dal Comitato Interministeriale per le politiche relative a spazio e aerospazio;

3. **Nell'ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, compresi quelli già inseriti nel comma 2, sono istituite sezioni speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente tra lo Stato e la Regione in base a criteri da**

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, la Regione concorre all'attuazione degli interventi mediante stipula di appositi accordi con lo Stato, nell'ambito dei quali sono definiti priorità e obiettivi d'intervento. 4. Per l'attuazione dei contenuti definiti ai sensi del comma 3, gli accordi individuano risorse finanziarie adeguate e programmabili nel tempo.	definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari. 4. È altresì attribuita alla Regione Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.
Art. 28 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale. (parere favorevole della regione) 1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Veneto concorre: a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un'offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto; b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali; c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b); d) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato; e) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.	Art. 28 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.
Art. 29 - Tutela della salute. (proposta del Ministero)	Art. 29 - Tutela della salute.

(parere favorevole della regione con le richieste di modifiche indicate nella colonna DX)

1. Nell'ambito della legislazione concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi che, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, fondano il Servizio sanitario nazionale, sono attribuite alla Regione Veneto le seguenti competenze:

a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi, tenendo conto degli standard definiti a livello nazionale;

b) sulle modalità organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità, tenendo conto degli standard definiti a livello nazionale;

c) sulla consistenza, nel Servizio sanitario regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, in coerenza con la metodologia nazionale di valutazione dei piani di fabbisogno di personale e qualora la Regione mantenga l'equilibrio economico già raggiunto almeno negli ultimi cinque anni nonché garantisca i livelli essenziali di assistenza;

d) sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

e) sulla destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di specifiche risorse aggiuntive regionali, al fine d'incentivare e valorizzare la professionalità del personale

1. In materia di Tutela della Salute sono attribuite alla Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e dell'equilibrio di bilancio, le seguenti competenze legislative e amministrative:

a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sanitario e sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi e di governance, tenendo conto degli standard definiti a livello nazionale;

c) sulla definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, anche in deroga ai limiti di spesa pervisti a livello nazionale, in coerenza con la metodologia nazionale di valutazione dei piani di fabbisogno di personale e qualora la Regione mantenga l'equilibrio economico già raggiunto almeno negli ultimi cinque anni nonché garantisca i livelli essenziali di assistenza;

dipendente del servizio sanitario regionale, prevedendo inoltre incentivi e misure di sostegno al personale che opera presso sedi disagiate;

f) per l'impiego presso strutture ospedaliere e territoriali, previa procedura concorsuale, in attività di supporto coerentemente al grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, senza assumere la responsabilità clinica di un paziente e comunque con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile dell'unità, di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione, esclusivamente per esigenze temporanee volte a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, purché in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché in altri ambiti, esclusi quello della radiologia e dell'anestesia, soltanto nel caso in cui vi sia il probabile rischio dell'interruzione di pubblico servizio;

g) sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica; nell'ambito della rete la Regione può assegnare con risorse proprie e nel rispetto della programmazione nazionale, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e previa procedura concorsuale, specifici contratti di specializzazione-lavoro a laureati in medicina e chirurgia presso le strutture del servizio sanitario regionale per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale;

h) sull'erogazione delle cure primarie in forme aggregate complesse con medici convenzionati, con medici dipendenti del sistema socio-sanitario regionale o con soggetti accreditati, ferme restando le norme sull'esclusività del

rapporto di lavoro e nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino;

i) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure di copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto previsto dagli accordi interregionali sulla mobilità;

l) su forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi;

m) sulla programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico, da realizzarsi con risorse proprie della Regione.

m) sulla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico, con riconoscimento alla Regione di un ammontare annuo di risorse certo ed adeguato;

..) sulla disciplina degli incarichi conferiti, previa procedura comparativa, con contratti di lavoro autonomo o libero professionali dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale ai professionisti sanitari anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie;

..) sull'esercizio di competenze in via surrogatoria, adottando atti o provvedimenti efficaci per il territorio regionale in tutti i casi in cui, negli ambiti attinenti al governo del sistema socio sanitario, siano previsti da disposizioni di legge atti o provvedimenti statali di contenuto tecnico e questi non siano emanati dagli enti ed organismi competenti. A tal fine, la Regione sottopone all'ente o organismo competente un documento in via surrogatoria e qualora questo non si pronunci nel merito entro 180 giorni, adottando un atto efficace per l'intero territorio nazionale, la Regione utilizza il documento presentato per assumere l'atto o provvedimento valevole

2. Nel caso in cui il Ministro della salute, anche in esito alle attività di monitoraggio effettuate ai sensi dell'articolo 9, rilevi, in relazione a specifici provvedimenti afferenti le competenze di cui al comma 1, un pregiudizio alla tutela del diritto fondamentale alla salute, nonché ai principi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, richiede alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3, laddove non già svolta, una verifica sui citati provvedimenti. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di verifica, permangano condizioni di pregiudizio, il Ministro della salute propone immediatamente al Consiglio dei Ministri l'adozione dei necessari provvedimenti, anche normativi, che sono comunicati alla Conferenza	per il proprio territorio regionale. L'atto o provvedimento regionale perde efficacia quando l'ente o organismo statale competente in via principale vi provveda, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti. ..) sulla definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, prestazioni da erogatori privati accreditati; ..) sulla programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la determinazione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi; ..) sulla promozione di convenzioni con i Ministeri competenti, le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti dell'Unione europea per il riconoscimento della formazione specialistica dei medici conseguita presso le università e organismi parti della convenzione. A seguito della formalizzazione delle convenzioni la Regione concorda con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli stati membri dell'Unione europea l'attivazione e il finanziamento di posti di formazione specialistica dei medici; 2. Nel caso in cui il Ministro della salute, anche in esito alle attività di monitoraggio effettuate ai sensi dell'articolo 9, rilevi, in relazione a specifici provvedimenti afferenti le competenze di cui al comma 1, un pregiudizio all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, richiede alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3, laddove non già svolta, una verifica sui citati provvedimenti. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di verifica, permangano condizioni di pregiudizio, il Ministro della salute propone immediatamente al Consiglio dei Ministri l'adozione dei necessari provvedimenti, anche normativi, che sono comunicati alla Conferenza Stato-Regioni, e alla Regione la
---	--

Stato-Regioni, la quale può chiederne il riesame.	quale può chiederne il riesame.
Art. 30 – Prodotti biologici. (parere contrario della Regione) 1. Nell’ambito del suo territorio la Regione Veneto è l’autorità preposta al controllo e all’applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.	Art. 30 – Prodotti biologici. 01. La Regione del Veneto esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di agricoltura biologica, restando ferma la competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo quale autorità responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi del comma 3, articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Art. 31 - Pesca e acquacoltura. (parere favorevole della Regione) 1. Nell’ambito del suo territorio la Regione Veneto esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di: a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all’attività di pesca ed acquacoltura nelle lagune interne, in mare e nel demanio marittimo entro le tre miglia dalla costa, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo di cui alla lettera a).	Art. 31 - Pesca e acquacoltura. 2. E’ trasferito dall’erario dello Stato alle casse regionali il gettito derivante dal rilascio delle concessioni demaniali per impianti di allevamento di specie ittiche (maricoltura, molluschicoltura).

Art. 32 – Sviluppo del sistema sportivo regionale. (parere favorevole della Regione) 1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo. 2. Sono attribuite le funzioni amministrative in materia di: a) promozione e sostegno all'attività motoria e sportiva; b) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell'impiantistica sportiva. In tale ambito la regione è autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all'agonismo.	Art. 32 – Sviluppo del sistema sportivo regionale.
Art. 33 - Protezione civile. (parere favorevole della Regione con la richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale al verificarsi o nell'imminenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 2. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge. 3. Alla Regione Veneto competono altresì: a) le funzioni di coordinamento del volontariato di protezione civile; b) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti; c) la pianificazione di protezione civile	Art. 33 - Protezione civile.

comunale, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità dei piani al possesso del piano di protezione civile comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile.	d) la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio. e) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché il coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali; f) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione;
Art. 34 – Governo del territorio. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative volte a consolidare il proprio sistema di governo del territorio, fermo restando il rispetto della normativa statale sulla sicurezza, sull'ordinamento civile nonché sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e m), della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti comunque funzionali a un assetto	Art. 34 – Governo del territorio.

complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali; b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione, anche per favorire la rigenerazione urbana, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50/2016; c) alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla normativa statale e regionale; d) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo; e) alla disciplina all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché degli strumenti di programmazione negoziata. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Regione Veneto può disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 medesimo. 3. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla incentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la competenza statale per la definizione degli interventi edilizi, anche mediante: a) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi; b) la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa statale.	
Art. 35 – Infrastrutture viarie. (parere favorevole della Regione con la	Art. 35 – Infrastrutture viarie.

richiesta di integrazione indicata nella colonna DX)

1. Sono trasferite al demanio della Regione del Veneto tutte le strade comprese nella rete stradale nazionale per la parte insistente nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza.

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione con riferimento agli oggetti e nei limiti prima specificati, nonché nel rispetto dell'art. 119 Cost. e della normativa statale dettata in attuazione dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione – in particolare quella relativa alla difesa, alla tutela della concorrenza, alla sicurezza e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *h*) e *m*) dello stesso comma secondo – ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Devono inoltre essere esercitate nel rispetto delle norme statali stabilite in relazione a:

- a) le caratteristiche e gli *standard* tecnico-costruttivi ed operazionali delle opere;
- b) la sicurezza della circolazione;
- c) la funzione unitaria assolta dalle grandi reti di trasporto, di rilievo sovranregionale, anche in considerazione della strategicità delle stesse;
- d) il coordinamento delle diverse Regioni interessate dall'infrastruttura.

vigilanza. Tali funzioni, con riferimento agli assi viari compresi nella rete Ten-T, sono svolte previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di garantire un efficace sistema di interconnessione con la rete viaria nazionale e sovranazionale.

3. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente nelle tratte autostradali comprese nella rete autostradale nazionale insistenti nel territorio veneto.

4. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte autostradali di cui al comma 3 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza delle concessioni.

5. Alla Regione Veneto è attribuita la

	competenza legislativa e amministrativa in ordine alla rete autostradale di cui al comma 3, con riferimento: a) alle funzioni di programmazione, progettazione e regolazione dei rapporti giuridici, economici, finanziari, patrimoniali; b) all'affidamento e all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle medesime concessioni; c) alla definizione degli importi massimi delle tariffe autostradali, alla approvazione e rimodulazione dei piani finanziari delle società concessionarie, nel rispetto della normativa statale in tema di regolazione delle tariffe e delle disposizioni delle Autorità nazionali a tal fine preposte, alla conseguente verifica di conformità delle tariffe e dei piani finanziari, nonché all' introito dei canoni concessori; d) ad ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 3 e 4. 6. Le competenze di cui ai commi da 3 a 5 sono esercitate dalla Regione nel rispetto della pianificazione generale di settore, delle norme statali di sicurezza e di natura tecnica, nonché delle esigenze di continuità e omogeneità della rete autostradale nazionale. La programmazione degli interventi sulle autostrade incluse nelle reti TEN-T è adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 36 - Altre Infrastrutture di trasporto. (parere contrario della regione)	Art. 36 - Altre Infrastrutture di trasporto. 1. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della rete ferroviaria complementare insistenti sul territorio veneto: a) Verona – Dossobuono - Mozzecane – (Mantova) (tratto veneto)

b) Isola della Scala – Cerea
 c) Legnago – Rovigo
 d) (Mantova) - Bonferraro – Nogara – Cerea (tratto veneto)
 e) Legnago- Monselice
 f) Rovigo – Chioggia
 g) Vicenza – Cittadella – Castelfranco Veneto – Treviso
 h) Padova – Camposampiero – Castelfranco Veneto
 i) Camposampiero – Cittadella
 l) Cittadella - Bassano del Grappa – Primolano – (Trento) (tratto veneto)
 m) Maerne di Martellago – Castelfranco Veneto
 n) Castelfranco Veneto – Bassano del Grappa
 o) Castelfranco Veneto- Montebelluna
 p) Treviso – Montebelluna
 q) Belluno – Ponte nelle Alpi – Calalzo
 r) Treviso - Portogruaro
 s) Portogruaro – Tegli Veneto – (Casarsa della Delizia) (tratto veneto)
 t) Conegliano – Ponte nelle Alpi

2. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione.

3. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonché al rilascio della concessione per la gestione delle medesime tratte.

4. La programmazione degli interventi relativi alle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la programmazione degli interventi delle tratte della rete statale fondamentale e di nodo insistenti sul territorio veneto sono oggetto di intesa tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intesa è volta a garantire il coordinamento delle rispettive attività e l'ottimizzazione della rete ferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali,

nazionali e internazionali di rispettiva competenza.

5. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla data di ricevimento della programmazione degli interventi da parte dello Stato o della Regione, per rilevanti e motivate ragioni afferenti le specifiche competenze di carattere nazionale o regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione.

6. Alla Regione del Veneto è altresì attribuita la competenza amministrativa per l'approvazione delle infrastrutture strategiche di interesse regionale insistenti sul territorio regionale nonché, di intesa con il Governo, di quelle strategiche di competenza statale insistenti sul territorio regionale, ivi inclusa la relativa procedura di VIA.

7. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali nonché del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità.

8. E' attribuito alla Regione Veneto il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei medesimi, in sostituzione della partecipazione della regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Il comma 8 trova applicazione a seguito della definizione dei livelli adeguati di

1. Nelle more della definizione dei livelli adeguati dei servizi uniformi sull'intero

territorio nazionale ai sensi degli artt. 8 e 17 della legge n.42 del 2009, alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno una quota invariabile del fondo nazionale pari all'80% di quanto attribuito alla stessa Regione, applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2013. I criteri di riparto di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.	servizio uniformi sull'intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge n. 42 del 2009. Nelle more di tale definizione alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota invariabile del fondo nazionale pari al 80% di quanto attribuito alla stessa Regione applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2013 ed al successivo DPCM 26 maggio 2017. I criteri di riparto di cui all'art.27 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.
Art. 37 - Norme in materia di porti e aeroporti. (parere favorevole della Regione con la richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. In materia di portualità la Regione Veneto propone il perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che è approvata, d'intesa con la Regione stessa, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. La Regione è inoltre autorizzata: a) ad individuare ed istituire, d'intesa con i ministeri competenti, all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e delle aree aeroportuali, Zone Economiche Speciali o ad economia differenziata, anche a titolo di compensazione per i disagi ambientali; b) ad attuare distretti logistici integrati anche con altre Regioni, promuovendo azioni congiunte con operatori privati e gestori delle reti infrastrutturali 3. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa in relazione alla proposta del <i>masterplan</i> del singolo aeroporto, elaborato del gestore	Art. 37 - Norme in materia di porti e aeroporti

aeroportuale, da sottoporre all'approvazione di ENAC anche ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti nonché con le normative di riferimento.

4. Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. Sono trasferiti al demanio della Regione del Veneto gli aeroporti nazionali insistenti nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa. Fatta salva la vigente convenzione tra ENAC e soggetto gestore, la Regione Veneto subentra in sostituzione del MIT, in qualità di concedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni in corso e delle relative concessioni aeroportuali la Regione Veneto subentra in tutte le funzioni assegnate al MIT dalla vigente normativa con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio della concessione aeroportuale.

6. Spetta altresì alla Regione:

- a) la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa all'approvazione dei progetti delle infrastrutture portuali;**
- b) l'approvazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, dei documenti attinenti la concessione di gestione aeroportuale, affidata o da affidarsi da parte di ENAC, relativamente agli aeroporti veneti;**
- c) l'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico ed economico delle infrastrutture aeroportuali ricompresi nel *masterplan*, ricadenti sul territorio veneto e proposti da ENAC;**
- d) il controllo e alla vigilanza su ENAC in ordine all'attuazione degli atti conseguenti all'esercizio delle competenze attribuite alla Regione.**
- e) l'approvazione del piano aeroportuale e masterplan del singolo aeroporto e dei connessi Programmi di investimento, sotto il profilo localizzativo e urbanistico, ivi inclusa la relativa procedura di Valutazione Impatto Ambientale, in accordo con ENAC ai fini della coerenza con la pianificazione**

	nazionale in tema di aeroporti;
Art. 38 - Disposizioni in materia di rischio sismico (parere favorevole della Regione) 1. E' attribuita alla Regione Veneto la competenza legislativa e amministrativa a disciplinare procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), limitatamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del d.P.R. 380/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato. 2. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto la facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiara, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.	Art. 38 - Disposizioni in materia di rischio sismico
Art. 39 – Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante. (parere favorevole della Regione con la richiesta di integrazione indicata nella colonna DX) 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa già esercitate dallo	Art. 39 – Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante.

Stato sulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante mediante il Magistrato alle Acque e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento: a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998; c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri prospicienti la laguna di Venezia, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998; d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia; e) la sorveglianza sulla Laguna di Venezia; f) la segreteria del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 798 /1984.	2. Fatte salve le competenze dello Stato sulle opere di regolazione delle maree in Laguna di Venezia con particolare riferimento al Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), la Regione Veneto può istituire una struttura regionale a composizione mista con la partecipazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e della Città Metropolitana ai fini del monitoraggio dell'impatto ambientale e degli effetti di tale opera sul territorio.
Art. 40 – Zona Franca. (parere favorevole della regione) 1. Lo Stato e la Regione, al fine di consolidare i traffici e sviluppare l'economia del territorio,	Art. 40 – Zona Franca.

assumono l'impegno congiunto di realizzare nuove Zone Franche o ridefinire, aumentandola, la superficie della Zona Franca già esistente, nell'ambito del perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.	
Art. 41 – Ordinamento della comunicazione. (parere favorevole della regione) 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative per l'attivazione di una specifica Agenzia Veneta Digitale, che svolga le funzioni di: coordinamento degli standard a livello regionale; attivazione delle piattaforme abilitanti su scala regionale (ad esempio pagamenti, identità, fatturazione elettronica, etc.); supporto agli Enti Locali per l'attuazione delle politiche in tema di Agenda Digitale regionale e nazionale nonché europea; supporto all'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella P.A. a livello regionale. 2. È attribuita alla Regione Veneto la competenza in materia di interventi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.	Art. 41 – Ordinamento della comunicazione.
Art. ... - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia. (parere contrario della Regione)	Art. ... - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia. 1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia: a) autorizzazione, comprese le attività di VIA e AIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del

capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) relativamente allo stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la definizione dei criteri di riparto del contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio da corrispondere alla regione anche con riferimento al trasferimento di tali contributi ai comuni.

2. (Parere favorevole MISE in attesa parere MATTM) E' trasferita alla Regione del Veneto anche la competenza esclusiva in materia di V.I.A. per le seguenti infrastrutture lineari energetiche non appartenenti alla rete nazionale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Seconda, Allegati II e II bis la cui autorizzazione alla realizzazione è già di competenza regionale:

- elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri;
- elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;

- (riformulazione MISE) competenza in materia di VIA, per la costruzione ed esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui all'art. 52-bis) del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia in materia di espropriazione per la pubblica utilità”, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, relativamente alle reti e ai gasdotti di cui al comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.	– conduttore di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta; - installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km; - elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. 3. E’ attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa con riferimento agli aspetti ambientali della geotermia per le attività svolte sul proprio territorio, fatta eccezione per gli impianti di cui all’art. 1 comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010 4. E’ attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa per disciplinare l’incentivazione di finanziamenti regionali per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili”.
Art. ... - Regionalizzazione del gettito dell’accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto. (IN ATTESA PARERE MEF)	Art. ... - Regionalizzazione del gettito dell’accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto. 1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell’accisa per il gas naturale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, in misura corrispondente alla quota dei

	prodotti immessi in consumo nel territorio regionale. 2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. ... - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.	Art. - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", anche con riferimento a: a) titoli minerari: 1) conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; 2) rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari; 3) approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento; 4) revoche dei titoli minerari; 5) quantificazione ed introito delle royalties per l'estrazione e stoccaggio degli idrocarburi; b) polizia mineraria, con riferimento rilascio delle autorizzazioni: 1) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione; 2) per la costruzione degli impianti destinati

	alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi; 3) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata. c) nelle variazioni di titolarità, rinunce ai titoli minerari, decadenza e in tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative, relative ad atti dovuti e conseguenti al rilascio dei titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma al di fuori di quanto previsto alle lettere a) e b) e nella presente lettera, l'amministrazione compie l'istruttoria ed emana il provvedimento finale.
Art. 42 – Previdenza complementare. (parere favorevole della Regione) 1. Alla Regione Veneto è attribuita la potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. 2. Alla Regione Veneto è altresì attribuita la potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. In particolare, nel caso di personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale, alla Regione, è attribuita la rappresentanza negoziale per la stipula dei relativi contratti o accordi collettivi a livello regionale.	Art. 42 – Previdenza complementare.
Art. ... - Rafforzamento dell'autonomia tributaria.	Art. ... - Rafforzamento dell'autonomia tributaria. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei

	contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", ad esclusivo carico della Regione. 2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Veneto: a) la piena autonomia sui tributi regionali e sulla tassa automobilistica; b) le risorse da stanziare su un fondo di nuova istituzione per la riduzione del prezzo dei carburanti nell'area di confine con l'Austria nella misura di quelle complessivamente stanziare dal 2009 ai sensi dell'ex D.L. n. 207/2008, art. 41, c. 16-sexiesdecies e ai sensi dell'art. 1, comma 594 L.28.12.2015 n. 208, con ulteriore attribuzione, a regime, di stanziamenti annui; c) quota dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese a sostegno degli investimenti pubblici strategici, mediante il meccanismo di attribuzione delle compartecipazioni al gettito o delle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art....; d) in relazione agli investimenti realizzati in Veneto, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti d'imposta in favore di investimenti privati; e) pieno riconoscimento della titolarità del gettito derivante dall'attività di controllo e recupero dell'evasione fiscale e dagli istituti di <i>tax compliance</i> deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi regionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuite alla Regione Veneto con la presente legge o con altre disposizioni legislative.
Art. ... - Coordinamento della finanza pubblica regionale.	Art. ... - Coordinamento della finanza pubblica regionale. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a:

	a) modificare a livello regionale, d'intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione; b) stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"; c) istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali, uno a favore dei Comuni ed uno a favore della Città Metropolitana e delle Province del Veneto, alimentati dalle compartecipazioni al gettito o dalle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art...., in sostituzione dei vigenti trasferimenti statali perequativi agli Enti locali del Veneto da rideterminare sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale; d) distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi di cui alla lettera c) sulla base di autonome valutazioni, anche con criteri e parametri diversi da quelli utilizzati dallo Stato; e) prevedere la facoltà di destinare, d'intesa con le Autonomie locali, una quota dei fondi di cui alla lett. c) alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari.
Art. ... – Trasferimento delle competenze in materia di demanio.	Art. ... – Trasferimento delle competenze in materia di demanio. 1. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente al trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nonché delle funzioni esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto, in particolare:

a) il trasferimento e la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;

b) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010 finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;

c) le attività relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;

d) la gestione delle attività propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione e di ripartizione e liquidazione dei sovracanonici per le concessioni idroelettriche;

e) le attività di trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;

f) la gestione delle attività relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi;

g) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione integrata dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010, a livello locale, anche in relazione alla formazione di protocolli, intese o convenzioni con altre Amministrazioni e Enti interessati;

h) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali;

i) le valutazioni tecnico economico estimative;

	l) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010; m) la cura, nell'ambito delle proprie competenze, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali.
Art. – Funzioni in materia idrica e ambientale	Art. – Funzioni in materia idrica e ambientale 1. la Regione, ai fin del conseguimento degli standard di qualità ambientale (SQA) dei corpi idrici o a seguito del manifestarsi di criticità di natura sanitaria o ambientale, può definire nuovi valori limite allo scarico degli impianti che recapitano nel territorio regionale compresa la Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante per sostanze emergenti non ancora normate da disciplina comunitaria o statale, ovvero limiti più restrittivi rispetto a quelli già normati. Tali limiti potranno essere espressi sia in termini di concentrazione che di carico di massa di inquinante per unità di tempo. 2. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa già esercitata dallo Stato sulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante mediante il Magistrato alle Acque e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento: a) all'esercizio delle funzioni per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, la definizione dei requisiti di qualità delle acque e l'individuazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione; b) agli impianti igienico-sanitari dei centri storici e delle isole di Venezia e Chioggia; c) alla gestione delle acque pluviali in ambito della Laguna di Venezia
Art. ... – Tutela dei beni culturali.	Art. ... – Tutela dei beni culturali.

	1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa nella materia "Tutela dei beni culturali", ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento ai beni culturali, immobili e mobili, presenti sul territorio regionale, nonché la relativa competenza amministrativa. 2. Le azioni della Regione Veneto in materia di tutela si conformano al principio di leale collaborazione con lo Stato.
Art. 43 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. (proposta del Ministero non condivisa e non accettata da parte della Regione) 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a) Complesso di San Gaetano a Treviso; b) Complesso di Santa Margherita a Treviso; c) Villa del Bene a Dolcè. 2. Alla Regione sono altresì attribuite le funzioni amministrative, da esercitare in maniera congiunta con lo Stato, in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a) Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine; b) Museo Archeologico Nazionale Concordiese a Portogruaro; c) Museo Archeologico Nazionale di Adria; d) Museo Archeologico Nazionale di Verona. 3. La Regione Veneto e il Ministero definiscono con appositi accordi le modalità della gestione congiunta concernente la valorizzazione dei beni culturali di cui al	Art. 43 – Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e promozione e organizzazione di attività culturali 1. E' attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa in materia di "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. La competenza legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione di tutti i beni presenti sul territorio regionale e l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero. 3. Alla Regione del Veneto è attribuita la competenza amministrativa di valorizzazione in relazione a tutti i beni, anche paesaggistici, presenti sul territorio regionale. 4. Alla Regione del Veneto è attribuita altresì la competenza amministrativa in relazione alla promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, inclusa la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo e del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. 5. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui ai commi sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche belle arti e paesaggio e la Soprintendenza

comma 2. 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2, e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 5. Con riferimento agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, la regione assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità adottati ai sensi dell'articolo 114, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ,	archivistica e bibliografica con le attribuzione delle relative risorse.
Art. 46 - Patrimonio librario. (parere favorevole della Regione) 1. Alla regione sono attribuite le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela e valorizzazione che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. 2. Qualora l'interesse culturale dei predetti beni sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete al Ministero per i beni e le attività culturali.	Art. 46 - Patrimonio librario.
Art.- Regionalizzazione delle Soprintendenze.	Art.- Regionalizzazione delle Soprintendenze. 1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 45, 46 e 47, sono trasferite alla Regione del Veneto le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 2. Sono altresì trasferiti alla Regione del Veneto il Polo Museale, nonché gli Istituti e luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelli dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. ... – Tutela dei beni paesaggistici.	Art. ... – Tutela dei beni paesaggistici. 1. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento a: a) la redazione e l'approvazione, in via esclusiva, del piano paesaggistico regionale nonché l'attività di coordinamento e adeguamento allo stesso degli altri strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 145, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza il parere della Soprintendenza; c) la funzione dichiarativa, in via esclusiva, del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'adeguamento o la revisione, parimenti in via esclusiva, delle dichiarazioni precedenti, anche ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del medesimo decreto.
Art. 47 – Sistema camerale regionale. (proposta non accettata dalle Regioni) 1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono assegnate alla Regione le competenze legislative ed amministrative sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in materia di: a) implementazione del fascicolo informatico d'impresa mediante l'interoperabilità tra gli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) ed il registro delle imprese e del punto di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa, in linea con le esigenze di uniformità di gestione unitaria del sistema camerale, in cooperazione con il Ministero dello sviluppo economico; b) individuazione dei parametri per la definizione dell'ambito territoriale ottimale di	Art. 47 – Sistema camerale regionale. 1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, è attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa ed amministrativa sulle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di: a) individuazione dei criteri per la composizione, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento degli organi camerali, delle unioni regionali e delle aziende speciali; b) individuazione dei criteri per l'accorpamento o la modifica delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio; c) criteri per la definizione dei programmi di sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo del territorio;

esercizio delle funzioni, tenendo conto dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 2-quater dell'articolo 4-bis) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni.	d) formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa e punto di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa; e) finanziamento; f) vigilanza amministrativo-contabile.
Art. ... – Casse di Risparmio.	Art. ... – Casse di Risparmio. 1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.
Art. 48 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative. (Parere contrario della Regione) 1. Sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione, limitatamente alle attività di revisione ordinaria e al relativo esercizio del potere sanzionatorio, fatta salva la vigilanza ispettiva straordinaria attribuita al Ministero dello sviluppo economico dalla disciplina nazionale vigente. La Regione esercita la funzione di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 2. A tal fine, è istituito un apposito Elenco regionale delle società cooperative, relativamente alle cooperative aventi la propria sede legale nel territorio della regione, fatte salve le funzioni amministrative statali in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 <i>sexiesdecies</i> delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".	Art. 48 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative. 1. Sono attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 <i>sexiesdecies</i> delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione. 2. A tal fine, è istituito una specifica sezione dell'Albo delle società cooperative. 3. Sono altresì attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

3. Sono attribuite alla Regione le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n.59 relativi alla determinazione, esazione ed irrogazione delle sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento del contributo per le spese relative alle revisioni di cui all'art. 8 del D.L.C.P.S 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m.i..	4. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività di cui ai commi precedenti con quelle statali, la Regione del Veneto e il Ministero per lo sviluppo economico stipulano specifici protocolli di collaborazione.
Art. 49 – Funzioni in materia di oli minerali. (parere favorevole della Regione) 1. In deroga all'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" sono attribuite alla Regione Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di stoccaggio degli oli minerali con riferimento agli stabilimenti non ricompresi fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, commi 1 e 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.	Art. 49 – Funzioni in materia di oli minerali.
Art. 50 - Fondi per le imprese. (parere contrario della Regione) 1. Al fine di rafforzare la partecipazione della Regione alla programmazione degli interventi e di individuare modalità di gestione adeguate al contesto del territorio, con riferimento agli strumenti statali a favore dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, la Regione concorre all'attuazione degli interventi mediante stipula di appositi accordi con lo Stato, nell'ambito dei quali sono definiti priorità e obiettivi d'intervento.	Art. 50 – Istituzioni di sezioni speciali nell'ambito di fondi nazionali a favore delle imprese 1. Nell'ambito dei Fondi nazionali a favore delle imprese sono istituite sezioni speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo dei singoli fondi da parte delle imprese con sede operativa in Veneto. 2. La Regione Veneto approva le disposizioni

2. Per l'attuazione dei contenuti definiti ai sensi del comma 1, gli accordi individuano risorse finanziarie adeguate e programmabili nel tempo.	operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.
Art. ... - Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.	Art. ... - Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche. 1. In attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione viene valorizzato il ruolo della Regione del Veneto in materia di controllo e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche, con riferimento alla loro sostenibilità e alla necessità di una programmazione degli ingressi. 2. La Regione del Veneto definisce la programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari in rapporto alla capacità di assorbimento del proprio tessuto economico produttivo. In particolare, tale determinazione avviene sulla base del fabbisogno di lavoratori espresso dalle imprese venete nonché del numero degli immigrati extracomunitari presenti nel territorio regionale. La programmazione viene definita per un arco temporale di tre anni ed è rivedibile annualmente in ragione di aumenti o riduzioni del fabbisogno lavorativo. La programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro viene comunicata al Ministero dell'Interno entro il 30 novembre per il triennio successivo. Entro la medesima data vengono comunicate le eventuali variazioni alla programmazione triennale, definite per l'anno successivo. La Regione verifica il rispetto dei flussi stabiliti secondo modalità da concordarsi con il Ministero dell'Interno. 3. E' attribuita alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

--	--